

EBA/GL/2024/13

09/10/2024

Orientamenti

relativi ai piani di rimborso ai sensi degli
articoli 47 e 55 del regolamento
(UE) 2023/1114

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114 (²) cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 10.02.2025 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/13» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

(²) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano a) il contenuto del piano di rimborso, b) la periodicità del riesame e dell'aggiornamento di tale piano e c) i fattori che determinano l'attuazione del piano di rimborso che gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica devono elaborare e mantenere operativo ai sensi degli articoli 47 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica [quali definiti ai punti 6 e 7 dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114].
7. Per gli emittenti di token di moneta elettronica che non sono soggetti al requisito di detenere una riserva di attività [poiché sono enti creditizi o istituti di moneta elettronica che emettono token non significativi la cui autorità competente non ha imposto tale requisito a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114] le sezioni «Ripartizione della riserva di attività per soddisfare le richieste di rimborso dei possessori di token» e «Liquidazione della riserva di attività», entrambe al capitolo 4.2., non si applicano, ad eccezione dei paragrafi per i quali vi è un'espressa indicazione di applicarli mutatis mutandis, analogamente a qualsiasi altro paragrafo o sezione degli orientamenti che presuppone che l'emittente sia soggetto a tale requisito.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) 2023/1114.
9. I presenti orientamenti sono inoltre rivolti agli emittenti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) 2023/1114:
 - i) di token collegati ad attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, di tale regolamento (emittenti di *asset-referenced tokens*, ART); o
 - ii) di token di moneta elettronica definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, di tale regolamento (emittenti di *e-money tokens*, EMT).

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 10.02.2025.

4. Piani di rimborso

4.1 Considerazioni in materia di proporzionalità

12. Ai fini della proporzionalità, per determinare il livello di dettaglio del contenuto e la frequenza della revisione periodica del piano di rimborso, gli emittenti e l'autorità competente dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri:
 - i. la classificazione degli ART o degli EMT come significativi ai sensi degli articoli 43 e 44, nonché degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114;
 - ii. per gli emittenti di ART e per gli emittenti di EMT soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114, le dimensioni, la volatilità, la composizione, la concentrazione e la natura delle attività di riserva e dell'ART o dell'EMT stesso;
 - iii. le emissioni multiple in circolazione di ART o di EMT da parte dello stesso emittente;
 - iv. l'emissione dello stesso ART o EMT da parte di più emittenti;
 - v. la complessità e il profilo di rischio del modello di business dell'emittente, tenendo conto di qualsiasi altra attività finanziaria o non finanziaria.
13. I piani di rimborso elaborati dagli emittenti di un ART o di un EMT significativo, o da più emittenti in caso di emissione congiunta di un ART o di un EMT, o da emittenti con emissioni multiple in circolazione o con modelli di business complessi e un profilo di rischio più elevato, secondo quanto determinato, giustificato e notificato dalle autorità competenti, dovrebbero:
 - i. avere un maggiore livello di dettaglio e completezza per dimostrarne credibilità, fattibilità e attuazione tempestiva; e
 - ii. essere rivisti e aggiornati almeno una volta all'anno.
14. Gli emittenti che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 13 dovrebbero rivedere e aggiornare il piano di rimborso ogni volta che una variazione incide in modo sostanziale sul contenuto del piano di rimborso. Ciò non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di richiedere agli enti di aggiornare i loro piani di rimborso con maggiore frequenza.

4.2 Principi generali e obiettivi del piano di rimborso

15. Se l'emittente ha più di un'emissione di ART o di EMT in circolazione, il piano di rimborso di ciascun ART o EMT dovrebbe gestire adeguatamente l'interconnessione tra i token collegati ad attività e/o i token di moneta elettronica in circolazione.

16. Il piano di rimborso, redatto conformemente ai presenti orientamenti, potrebbe contenere dati personali riguardanti amministratori, terze parti o personale che riveste ruoli chiave. In ottemperanza al principio della minimizzazione dei dati sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 ⁽³⁾, tali dati personali dovrebbero essere quelli ritenuti necessari e sufficienti. Nel redigere i piani di rimborso e/o nel valutare il piano di rimborso, gli emittenti e le autorità competenti, rispettivamente, dovrebbero conformarsi alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, nel rispetto dei principi di protezione dei dati, tali dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore al necessario.

Trattamento equo e nessun indebito danno economico

17. Gli emittenti dovrebbero redigere il piano di rimborso stabilendo le azioni e il processo con l'intento di garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token e la protezione del diritto di rimborso collegato al token nel modo descritto nel White Paper sulle cripto-attività in conformità dell'allegato II e dell'allegato III del regolamento (UE) 2023/1114, rispettivamente per un ART e per un EMT.
18. A tal fine, il piano di rimborso dovrebbe stabilire le azioni e i relativi processi per assicurare, tra l'altro, il rispetto dei tempi e delle modalità previsti per soddisfare il diritto di rimborso conformemente al regolamento (UE) 2023/1114 e al White Paper.
19. Se non diversamente comunicato nel White Paper sulle cripto-attività o previsto dal diritto nazionale applicabile, il piano di rimborso dovrebbe presupporre che tutti i possessori di token con lo stesso token riscattabile siano trattati allo stesso modo e abbiano pari rango (*pari passu*).
20. Al fine di garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token, come affermato nel White Paper sulle cripto-attività, l'emittente dovrebbe includere nel piano di rimborso il modo in cui il soddisfacimento delle richieste di rimborso individuali sarà sospeso al momento dell'adozione della decisione dell'autorità competente che determina l'attuazione del piano di rimborso per il rimborso ordinato e collettivo dei token. A tal fine, l'emittente dovrebbe tenere conto delle disposizioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività e della legislazione applicabile, incluso l'articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114 e il diritto fallimentare nazionale.

Ripartizione della riserva di attività per soddisfare le richieste di rimborso dei possessori di token

21. Gli emittenti di ART e di EMT soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività dovrebbero elaborare il piano di rimborso partendo dal presupposto che la residuale riserva di attività alla base del pertinente ART o EMT sarà utilizzata a beneficio di tutte le richieste di rimborso dei

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

possessori di token quando l'emittente è ritenuto dall'autorità competente non in grado o a rischio di non essere in grado di adempiere i propri obblighi nei confronti di tali possessori. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto dei possessori di token a che la parte della loro richiesta di rimborso rimasta insoddisfatta in seguito alla liquidazione della residuale riserva di attività (se esistente) venga pagata dall'emittente conformemente alla legislazione applicabile, incluso il diritto fallimentare.

22. Tenendo conto del fatto che i possessori di token hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e che il piano di rimborso non può imporre ai possessori di token alcun indebito danno economico, il piano di rimborso dovrebbe indicare come verranno coperti i costi per l'attuazione del piano di rimborso quali ad esempio quelli per la nomina di consulenti o intermediari, o quelli connessi alla liquidazione della riserva di attività.
23. Al fine di assicurare l'efficacia del diritto al rimborso e che un indebito danno economico non colpisca i possessori di token, l'emittente dovrebbe assicurare nel piano di rimborso che i costi per la liquidazione della riserva di attività o altrimenti connessi all'attuazione del piano siano attribuiti ai proventi della liquidazione della riserva di attività solo dopo che sia stato accantonato l'importo necessario a soddisfare le richieste di rimborso dei possessori di token interessati.
24. Gli emittenti dovrebbero inoltre chiarire nel piano di rimborso come tali costi non costituiscano, anche indirettamente, commissioni di rimborso, che ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, o dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 non possono essere imposte ai possessori di *token*, se non per quanto previsto dall'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
25. I costi indicati nel piano di rimborso dovrebbero essere identificati mediante processi trasparenti e dovrebbero essere ragionevoli e debitamente giustificati.
26. I paragrafi da 22 a 25 dovrebbero applicarsi, *mutatis mutandis*, agli emittenti che non sono soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività, nella misura in cui ciò sia coerente con la legislazione settoriale applicabile.

Liquidazione della riserva di attività

27. Al fine di soddisfare in modo equo i le richieste di rimborso dei possessori di token ed evitare un indebito danno economico, gli emittenti di ART o di EMT soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività dovrebbero elaborare il piano di rimborso con l'obiettivo di garantire la massimizzazione dei proventi della liquidazione della riserva di attività residuale entro un termine ragionevole.
28. A tal fine, l'emittente dovrebbe sviluppare scenari di rimborso in condizioni di mercato ordinarie e di stress, nonché definire strategie di liquidazione che tengano conto della composizione della riserva di attività.

29. Considerando il requisito secondo cui l'esecuzione del piano di rimborso non deve incidere sulla stabilità del mercato della riserva di attività, tali scenari e strategie dovrebbero tenere conto della rilevanza della riserva di attività nel mercato sottostante a tali attività.
30. Nell'elaborare tali scenari, gli emittenti soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività dovrebbero tenere conto della politica e delle procedure di gestione della liquidità come previste all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 e all'articolo 45, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e negli orientamenti dell'ABE sui parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress, elaborati ai sensi del mandato dell'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽⁴⁾.
31. Gli scenari di rimborso dovrebbero riflettere il rimborso in condizioni di normale operatività, in caso di procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale o in caso di applicazione della strategia di risoluzione cui l'emittente sarebbe soggetto (se applicabile).
32. Al fine di sviluppare strategie di liquidazione della riserva di attività, gli emittenti possono considerare che operazioni quali le vendite con patto di riacquisto e le operazioni di finanziamento tramite titoli possono essere realizzate, se sono funzionali a massimizzare i proventi della liquidazione, ad accelerarne il processo e a limitare l'impatto sul mercato in cui le attività sono negoziate.
33. I paragrafi 31 e 32 dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, agli emittenti che non sono soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività, nella misura in cui ciò sia coerente con la legislazione settoriale applicabile.

Attuazione tempestiva

34. Gli emittenti dovrebbero assicurarsi che il piano di rimborso stabilisca in modo pragmatico e operativo le azioni che essi devono intraprendere nell'immediato e in ogni caso senza indebito ritardo non appena l'autorità competente adotta la decisione che determina l'attuazione del piano ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
35. Il piano di rimborso dovrebbe inoltre includere una pianificazione completa e organizzata delle fasi e delle relative azioni necessarie alla piena attuazione del piano e dimostrare che esse consentono il rimborso ordinato di tutti i possessori di token e sono coerenti con il White Paper sulle crypto-attività. Inoltre, il piano di rimborso dovrebbe essere redatto in modo completo, auto-esplicativo e comprensibile, anche per i terzi.
36. Le fasi per l'attuazione ordinata del piano dovrebbero includere:

⁽⁴⁾ EBA/GL/2024/08. Disponibile al seguente indirizzo: [Relazione finale sugli orientamenti in materia di prove di stress di liquidità ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 8, del MiCAR \(europa.eu\)](#).

- i. azioni immediate di reazione alla decisione dell'autorità competente di attivare il piano di rimborso, compresi i processi interni o gli accordi contrattuali relativi al mantenimento in esercizio delle attività essenziali;
 - ii. la pubblicazione dell'avviso di comunicazione che informa i possessori di token circa la procedura e la tempistica per presentare la propria richiesta di rimborso e il relativo contenuto;
 - iii. nella misura in cui non fosse già compresa fra le azioni di cui al punto i precedente, l'attuazione delle strategie di liquidazione della riserva di attività delineate nella precedente sezione «Liquidazione della riserva di attività»;
 - iv. la valutazione delle richieste di rimborso;
 - v. lo sviluppo di un piano di distribuzione, ossia del piano per soddisfare tutte le richieste di rimborso presentate e valutate positivamente, utilizzando l'importo totale dei proventi della liquidazione della riserva di attività per gli emittenti soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività o, per gli emittenti non soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività, utilizzando i fondi disponibili per soddisfare le richieste di rimborso;
 - vi. le modalità e le tempistiche per il regolamento delle richieste di rimborso valutate positivamente.
37. Il piano di rimborso dovrebbe indicare ogni fase e stadio in cui gli obblighi di contrasto alla criminalità finanziaria devono essere adempiuti ai fini dell'attuazione del piano di rimborso e, in particolare, dell'esecuzione del processo di rimborso come descritto nella sezione successiva.
38. Al fine di soddisfare il requisito secondo cui il piano di rimborso deve essere attuato in modo tempestivo, l'emittente dovrebbe tenere conto di quanto segue:
- i. la necessità di garantire un'adeguata preparazione a sostenere l'adozione immediata, e in ogni caso senza indebito ritardo, di azioni pragmatiche e operative non appena l'autorità competente adotta la decisione che determina l'attuazione del piano ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114;
 - ii. il tempo ragionevole per attuare le strategie di liquidazione descritte nella sezione sulla «Liquidazione della riserva di attività»;
 - iii. il tempo ragionevole concesso ai possessori di token per presentare la richiesta di rimborso, come specificato nei paragrafi 53-56 successivi;
 - iv. il tempo necessario per verificare e saldare la richiesta di rimborso;
 - v. il tempo necessario per completare il piano di distribuzione in considerazione della sua complessità, compreso il numero di richieste di rimborso che sono state presentate.

39. L'emittente dovrebbe indicare nel piano di rimborso le disposizioni previste per garantire la custodia sicura dei proventi della liquidazione della riserva di attività in attesa del regolamento delle richieste di rimborso.

4.3 Contenuto del piano di rimborso

Principi di governance

40. L'emittente dovrebbe assicurarsi che il piano di rimborso contenga una descrizione chiara e dettagliata dei dispositivi e dei processi di governance che riguardano il suo sviluppo, riesame e aggiornamento, nonché la sua esecuzione. In particolare il piano di rimborso dovrebbe:
- i. indicare il/i membro/i dell'organo di amministrazione o la persona, nell'ambito della struttura organizzativa dell'emittente, responsabile dello sviluppo, dell'aggiornamento e dell'attuazione del piano di rimborso;
 - ii. descrivere in che modo il piano di rimborso è integrato nel quadro dei controlli interni di cui agli orientamenti dell'ABE sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attività⁽⁵⁾ o ad altri regolamenti pertinenti applicabili agli emittenti di EMT;
 - iii. descrivere i processi per l'aggiornamento o la revisione del piano in caso di cambiamenti sostanziali che incidano sull'attività o sul profilo finanziario dell'emittente o del token emesso/dei token emessi;
 - iv. individuare le attività essenziali da mantenere operative per l'attuazione del piano e identificare la persona o le persone responsabili, dal lato dell'emittente o presso il fornitore terzo, conformemente ai paragrafi da 42 a 51;
 - v. stabilire il processo per l'adozione dell'azione di ciascuna fase al fine di garantire la tempestiva esecuzione del piano di rimborso al momento della decisione dell'autorità competente, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114; e
 - vi. identificare la persona o le persone di riferimento responsabili di comunicare con i possessori di token, con l'autorità o le autorità competenti e con le controparti e/o con il pubblico e includere i recapiti aggiornati di tali persone all'interno dell'organizzazione dell'emittente.
41. Il piano di rimborso dovrebbe rispecchiare debitamente l'impatto della designazione di un amministratore temporaneo ove previsto dal diritto applicabile a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, compresa la possibilità che in seguito a tale

⁽⁵⁾ EBA/GL/2024/06. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-06/611ef3d4-4d67-467f-bf0d-4c2b1dd0ef5e/Final%20report%20on%20draft%20Guidelines%20on%20internal%20governance%20of%20issuers%20of%20ARTs.pdf>.

designazione l'organo di amministrazione potrebbe non essere responsabile, in tutto o in parte, dell'attuazione del piano di rimborso.

Attività essenziali e accordi contrattuali

42. Il piano di rimborso dovrebbe includere una mappatura delle attività essenziali necessarie per l'attuazione ordinata del piano. In relazione alla struttura organizzativa dell'emittente, queste possono comprendere le funzioni interne degli emittenti o le funzioni fornite da terze parti. Sulla base della mappatura, il piano di rimborso dovrebbe stabilire l'elenco di tali parti e delineare le condizioni contrattuali in vigore.
43. Tale mappatura delle attività essenziali dovrebbe includere, se rilevanti, la funzione di gestione del rischio dell'emittente, il desk di negoziazione, la funzione di tesoreria o finanza, le funzioni e i sistemi ITC pertinenti, la funzione antiriciclaggio (dove prevista, a seconda del tipo di emittente), il rapporto con il depositario della riserva di attività (laddove previsto), l'interazione con gli intermediari finanziari (ove necessario) per accedere ai mercati secondari e ai mercati dei pronti contro termine per la liquidazione delle attività di riserva, e il rapporto con i fornitori di servizi di cripto-attività (ove necessario) per l'identificazione dei possessori di token e la raccolta dei token in circolazione, o con i prestatori di servizi di pagamento (ove necessario) per effettuare i pagamenti ai possessori di token che si ritiene abbiano diritto al rimborso o per altre attività correlate.
44. Gli emittenti di ART che non sono soggetti obbligati ai sensi della direttiva 2015/849/UE ⁽⁶⁾ dovrebbero sempre spiegare nel piano di rimborso come intendono avvalersi di intermediari soggetti a tale direttiva, in modo che tali intermediari:
- a) eseguano controlli in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), compresi i controlli di adeguata verifica della clientela sui possessori di token che hanno presentato una richiesta di rimborso; e
 - b) rispettino gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1113 (regolamento sui trasferimenti di fondi) ⁽⁷⁾ (cfr. paragrafi e 55 dei 56 presenti orientamenti) in relazione al trasferimento.
45. Per quanto riguarda le attività essenziali all'interno dell'organizzazione dell'emittente, quest'ultimo dovrebbe includere nel piano di rimborso una panoramica delle disposizioni e dei

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

processi interni rilevanti riguardante il loro funzionamento e la loro continuità operativa, oltre i recapiti di emergenza aggiornati della/le persona/e chiave.

46. Per quanto riguarda le attività essenziali fornite da terze parti, il piano di rimborso dovrebbe includere un elenco, corredato dei recapiti di emergenza aggiornati, di tali terze parti nonché delle principali persone da contattare presso l'emittente e presso le terze parti.
47. Il piano di rimborso dovrebbe inoltre fornire una panoramica del contenuto degli accordi contrattuali e illustrare la loro adeguatezza, compresa la prevenzione dei conflitti di interesse, per il raggiungimento della tempestiva ed equa operazionalizzazione del piano di rimborso. L'emittente dovrebbe inoltre confermare che tali contratti garantiscono la continuità delle prestazioni in caso di attivazione del piano di rimborso.
48. Con particolare riguardo ai depositari della riserva di attività e agli intermediari finanziari (se esistenti) incaricati dell'esecuzione degli ordini forniti dall'emittente per la liquidazione della riserva di attività, le condizioni contrattuali delineate nel piano di rimborso dovrebbero riflettere adeguatamente la necessità che, nei confronti dei possessori di token, siano massimizzati i proventi della liquidazione della riserva di attività, sia garantita l'esecuzione alle condizioni migliori e più vantaggiose e sia evitato un indebito danno economico..
49. L'elenco delle terze parti che forniscono attività essenziali e i relativi termini contrattuali dovrebbero essere tenuti aggiornati dall'emittente. Ove opportuno, i contratti con le terze parti più significative, compresi i depositari, possono essere inclusi come allegati del piano di rimborso.
50. La panoramica degli accordi contrattuali in vigore con le terze parti che forniscono attività essenziali non dovrebbe impedire all'emittente, se necessario, di concludere accordi contrattuali con qualunque altro intermediario al quale venga richiesto al momento dell'attivazione del piano di rimborso, qualora ciò contribuisca a un'attuazione più efficace del piano.
51. A tal fine, il piano di rimborso dovrebbe delineare in maniera chiara e concreta quantomeno il processo di selezione degli intermediari, includendo una sintesi delle principali clausole contrattuali proposte (quali compiti, tempi o costi) e una lista provvisoria di condizioni, sotto forma di allegato del piano di rimborso, corredata di un elenco di potenziali partner contrattuali con i quali l'emittente ha avviato alcune discussioni/negoziazioni, nonché i criteri di selezione.

Processo per il rimborso ordinato dei crediti dei possessori di token

52. L'emittente dovrebbe assicurare che il piano di rimborso preveda un processo ordinato per il rimborso dei crediti dei possessori di token e che questo sia espresso e comunicato in un linguaggio chiaro, accessibile e comprensibile, in linea con le indicazioni sul piano di comunicazione contenute nella sezione pertinente.

53. Tale processo dovrebbe essere declinato in modo operativo e garantire che le richieste di rimborso dei possessori di token siano soddisfatte tempestivamente, coerentemente con i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e con il contenuto del White Paper sulle cripto-attività.
54. A tal fine, il piano di rimborso dovrebbe illustrare i processi e le misure adottate dall'emittente per individuare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF), nonché le strutture tecniche istituite o che si prevede di istituire per gestire:
- i. l'identificazione dei possessori di token e il loro diritto al rimborso dei token;
 - ii. la raccolta e la rimozione permanente dalla circolazione dei token rimborsati; e
 - iii. il successivo pagamento o la fornitura di attività ai possessori di token.
55. La descrizione del processo dovrebbe includere un riferimento al rispetto degli obblighi AML/CFT applicabili. In particolare il piano di rimborso dovrebbe:
- a) per quanto riguarda il punto i del paragrafo 54 che precede, fare riferimento all'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela applicabili ai sensi della direttiva 2015/849/UE ai possessori di token che presentano la richiesta di rimborso;
 - b) per quanto riguarda il punto iii del paragrafo 54 che precede, fare riferimento ai controlli sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113, ove applicabile.

Le autorità competenti dovrebbero esercitare i poteri e svolgere i compiti connessi al rimborso, come specificato nei presenti orientamenti, nel quadro di una collaborazione e di uno scambio di informazioni efficaci con le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 94, paragrafo 5, di tale regolamento.

56. Il piano di rimborso dovrebbe indicare chiaramente i requisiti e il contenuto minimo della richiesta di rimborso che deve essere depositata dai possessori di token, e che dovrebbe includere:
- a) l'identità e i recapiti dei singoli possessori (nome, indirizzo, e-mail e/o numero di telefono), indicando che i dati personali saranno trattati in linea con il regolamento (UE) 2016/679;
 - b) la prova che la persona che presenta la richiesta di rimborso è il possessore del token e ha quindi diritto al rimborso per il quale è stata presentata richiesta e le garanzie necessarie (se del caso) da parte del possessore del token in conformità del White Paper sulle cripto-attività;

- c) le informazioni necessarie per identificare, valutare e gestire qualsiasi rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, anche per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela ai possessori di token al momento del rimborso, in conformità della direttiva 2015/849/UE;
- d) il numero dei token detenuti (comprese le frazioni di proprietà) e gli indirizzi *blockchain* pubblici coperti dal portafoglio in cui sono detenuti i token (se applicabile); e
- e) l'indicazione del conto bancario o di pagamento del possessore del token su cui effettuare il trasferimento dei fondi per il pagamento della richiesta di rimborso, o dati analoghi necessari per la consegna delle attività per il rimborso (ove applicabile). Tali conti bancari o di pagamento dovrebbero essere preferibilmente detenuti presso enti creditizi o istituti di pagamento dell'UE e in ogni caso non dovrebbero essere detenuti in paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE.

57. Le informazioni sopra elencate e incluse nella richiesta di rimborso dovrebbero anche consentire all'emittente di valutare il diritto dei possessori di token al rimborso, condizione necessaria per consentire la raccolta e la rimozione permanente dei token rimborsati dalla circolazione. A tal fine, il piano di rimborso dovrebbe specificare come verrà realizzata la restituzione del token a fronte del pagamento. In particolare, dovrebbe indicare in che modo ciascun token rimborsato sarà raccolto e successivamente ritirato dalla circolazione (o «bruciato») dall'emittente e non potrà più essere redistribuito, scambiato, trasferito o venduto da una delle parti.

58. Il piano di rimborso dovrebbe inoltre chiarire le fonti d'informazione rilevanti nonché le azioni e il processo che si prevede di attuare o su cui ci si baserà per riconciliare il numero di token oggetto di rimborso con il numero di token in sospeso.

59. Il piano di rimborso dovrebbe includere tutte le tappe, le azioni e i processi necessari per attuare il piano di distribuzione al fine di rimborsare i possessori di token che hanno presentato una richiesta di rimborso che è stata valutata positivamente.

Piano di comunicazione

60. Il piano di rimborso dovrebbe includere un piano di comunicazione da attivare senza indugio al momento dell'adozione da parte dell'autorità competente della decisione di attivare il piano di rimborso a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

61. Nel piano di comunicazione dovrebbe figurare almeno quanto segue:

- a) il progetto di avviso pubblico da comunicare al pubblico; e
- b) i progetti di avvisi di comunicazione con le terze parti che forniscono attività essenziali da contattare immediatamente al momento dell'attivazione del piano di rimborso. Qualora

siano stati concordati avvisi di comunicazione nei relativi contratti, questi dovrebbero essere allegati al piano di rimborso.

L'emittente dovrebbe garantire la coerenza del piano di comunicazione per il rimborso dei possessori di token con gli altri piani di comunicazione esistenti.

62. Il progetto di avviso pubblico dovrebbe essere elaborato al fine di informare i possessori di token dell'attivazione del piano di rimborso su decisione dell'autorità competente, al fine di rimborsare i token in modo ordinato, tempestivo ed equo senza imporre un indebito danno economico e in conformità dei termini stabiliti nel White Paper sulle crypto-attività.
63. Al fine di raggiungere il grande pubblico e il numero massimo di possessori di token, il piano di rimborso dovrebbe indicare i media attraverso i quali l'avviso dovrebbe essere pubblicato. Nel farlo, l'emittente dovrebbe privilegiare quelli normalmente utilizzati dall'emittente per comunicare al pubblico e al mercato e per pubblicizzare i propri prodotti e servizi.
64. Il progetto di avviso pubblico dovrebbe illustrare in un linguaggio chiaro e non tecnico le tappe principali della procedura di rimborso e le azioni che i possessori di token dovrebbero intraprendere entro il termine indicato per ottenere il rimborso del proprio token.
65. A tal fine, il progetto di avviso pubblico dovrebbe comprendere almeno:
 - a) la data e l'ora esatte in cui il piano di rimborso è stato attivato sulla base di una decisione dell'autorità competente;
 - b) il contenuto minimo della richiesta di rimborso di cui al paragrafo 56 dei presenti orientamenti;
 - c) il termine, a decorrere dalla pubblicazione di tale avviso, entro il quale i possessori di token sono tenuti a presentare la propria richiesta di rimborso all'emittente o (se del caso) alle terze parti che forniscono servizi, conformemente a quanto indicato nel White Paper; e
 - d) la modalità, l'assistenza tecnica e il luogo in cui i possessori di token dovrebbero depositare la propria richiesta di rimborso, ad esempio il portale esatto dell'emittente o, se del caso, di un terzo. La soluzione o le soluzioni adottate non dovrebbero discriminare i possessori di token, ad esempio a causa del loro luogo di residenza.

Emissione dello stesso ART o EMT da parte di più emittenti

66. Quando un ART è emesso da più emittenti o quando un EMT significativo è emesso da più emittenti diversi da enti creditizi, il regolamento (UE) 2023/1114 prevede la costituzione di un'unica riserva di attività per garantire un adeguato meccanismo di stabilizzazione del token.

67. Alla luce di quanto precede, il piano di rimborso dovrebbe essere articolato in due sezioni: la prima comune a tutti gli emittenti e concordata tra tutti gli emittenti, la seconda specifica per ciascun emittente.
68. Gli emittenti dovrebbero coordinarsi per sviluppare e concordare la sezione comune del piano di rimborso, che dovrebbe contenere almeno le seguenti parti:
- i. i principi generali e gli obiettivi che disciplinano il piano di rimborso, come indicato nella sezione «Principi generali e obiettivi del piano di rimborso» dei presenti orientamenti;
 - ii. la sezione «Attività essenziali e accordi contrattuali» dei presenti orientamenti, al fine di individuare sotto il controllo di quale emittente le attività essenziali dovrebbero essere operative per l'efficace attuazione del piano di rimborso comune;
 - iii. la sezione «Processo per il rimborso ordinato dei crediti dei possessori di token»;
 - iv. la sezione «Piano di comunicazione»;
 - v. l'efficace coordinamento tra gli emittenti per lo sviluppo, il riesame e l'aggiornamento del piano di rimborso;
 - vi. l'efficace coordinamento tra gli emittenti per l'attuazione ordinata del piano dopo la sua attivazione mediante decisione dell'autorità competente e
 - vii. l'impegno di tutti gli emittenti a rispettare pienamente e fedelmente le condizioni del piano di rimborso adottato di comune accordo.
69. Per garantire un adeguato coordinamento, fatte salve le rispettive responsabilità di ciascun emittente, gli emittenti del piano di rimborso dovrebbero nominare uno di loro come coordinatore. Questi potrebbe essere selezionato tenendo conto dell'esperienza comparata dei diversi emittenti nell'attività, del livello di maturità della propria organizzazione interna, del ruolo nell'interazione con i depositari e con altre terze parti o intermediari, nonché della rilevanza della propria partecipazione all'emissione. I compiti di coordinamento potrebbero includere lo sviluppo, il riesame e l'aggiornamento del piano di rimborso, l'implementazione della sezione relativa al piano di comunicazione e il coordinamento della gestione e dell'esecuzione del piano di rimborso.
70. La seconda sezione del piano di rimborso dovrebbe essere specificamente adattata all'organizzazione interna di ciascun emittente. In particolare, gli emittenti dovrebbero prevedere adeguate misure volte ad assicurare l'applicazione:
- i. della sezione «Principi di governance» dei presenti orientamenti; e

ii. della sezione «Attività essenziali e accordi contrattuali», tenendo conto delle attività essenziali all'interno dell'organizzazione dell'emittente o fornite da terze parti che devono essere funzionanti per l'efficace attuazione del piano di rimborso.

71. Le autorità competenti di ciascun emittente che partecipa all'emissione dovrebbero consultarsi tempestivamente e collaborare alla valutazione del piano di rimborso presentato dagli emittenti.

72. Le autorità competenti dovrebbero consultarsi e cooperare per valutare se sussistano i motivi per attivare il piano di rimborso. Le autorità competenti dovrebbero evitare di attivare il piano di rimborso nel caso in cui agli effetti negativi sull'ART o sull'EMT in circolazione derivanti dall'incapacità o dalla probabile incapacità di un singolo emittente di adempiere i suoi obblighi sia posto rimedio senza indugio da uno o più degli altri emittenti, in modo tale da evitare un impatto negativo sulla fiducia dei possessori di token, sui diritti dei possessori di token o sulla stabilità dei mercati.

Interazione del piano di rimborso con altre procedure

73. L'emittente dovrebbe tenere conto del fatto che, sebbene il piano di risanamento, elaborato conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114, e il piano di rimborso siano due documenti distinti che affrontano due diverse fasi e situazioni della potenziale crisi dell'emittente, essi dovrebbero essere coerenti, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di governance interna e di gestione del rischio, i processi e l'individuazione dei sistemi informatici e delle attività essenziali.

74. Quando l'emittente è un ente creditizio o un ente che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE⁽⁸⁾ o è una controparte centrale soggetta al regolamento (UE) 2021/23⁽⁹⁾, l'emittente dovrebbe sviluppare il piano di rimborso coerentemente con il proprio piano di risoluzione e con i requisiti connessi alla risolvibilità. A tal fine, l'emittente dovrebbe prendere in considerazione la strategia di risoluzione dell'ente, le funzioni essenziali identificate e gli accordi sul livello di servizio che sono funzionali alla continuità operativa dell'ente, e dovrebbe sforzarsi di garantire contemporaneamente il buon funzionamento della strategia di risoluzione e del piano di rimborso.

75. Nel caso in cui le azioni, gli accordi contrattuali, le procedure e i sistemi previsti dall'emittente nel piano di rimborso possano avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

dell'entità, l'emittente dovrebbe portarli all'attenzione dell'autorità di risoluzione in una nota in allegato al piano di rimborso. Ciò non pregiudica la revisione del piano di rimborso da parte dell'autorità di risoluzione, tenendo conto della capacità di risoluzione dell'entità e del suo potere di formulare raccomandazioni all'autorità competente in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

76. Considerando che il piano di risoluzione è elaborato dall'autorità di risoluzione e che il piano di rimborso è elaborato dall'emittente, i due piani saranno documenti distinti.

4.4 Periodicità del riesame e dell'aggiornamento

77. Al fine di garantire che i piani di rimborso siano mantenuti operativi ed efficaci in ogni momento, gli emittenti dovrebbero riesaminare e aggiornare periodicamente tali piani, anche nei casi di cambiamenti sostanziali che interessano l'emittente o il suo contesto operativo, come descritto ulteriormente nel paragrafo 79, e trasmettere il piano di rimborso rivisto all'autorità competente ai fini della valutazione. Qualsiasi modifica al piano di risanamento dovrebbe comportare una revisione tempestiva del piano di rimborso per valutare se rimane coerente con la nuova versione del piano di risanamento.

78. La frequenza della revisione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità di cui al paragrafo 12 e degli orientamenti sulla frequenza della revisione del piano di rimborso di cui ai paragrafi 13 e 14.

79. Il piano di rimborso dovrebbe inoltre essere prontamente rivisto e aggiornato dall'emittente al verificarsi di cambiamenti sostanziali, in particolare per quanto riguarda:

- i. il modello di business o la struttura organizzativa dell'emittente;
- ii. la natura del token, compresi i diritti e gli obblighi connessi al token;
- iii. le condizioni di mercato che influenzano l'emittente o la riserva di attività o l'uso del token;
- iv. l'emergere di qualsiasi vulnerabilità sconosciuta, in particolare in relazione al rischio ITC o ad attacchi informatici, che comporterebbe l'inefficacia del piano; e
- v. aspetti giuridici, regolamentari o di vigilanza.

4.5 Fattori di attivazione

80. A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l'attuazione del piano di rimborso è determinata dalla decisione dell'autorità competente secondo la quale l'emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi».

81. Oltre alle situazioni espressamente menzionate all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, vale a dire i) l'insolvenza dell'emittente, ii) la risoluzione (se del

caso) o iii) la revoca dell'autorizzazione, i presenti orientamenti specificano ulteriormente gli elementi che l'autorità competente deve considerare nel valutare se l'emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» a norma del regolamento (UE) 2023/1114.

82. In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un'azione di risoluzione quale definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2021/23, l'autorità competente non dovrebbe attivare il piano di rimborso senza previa consultazione e coordinamento con le pertinenti autorità prudenziali o di risoluzione ai sensi della direttiva 2013/36/UE ⁽¹⁰⁾, della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 se l'emittente è soggetto a tali direttive e a tale regolamento.
83. Per valutare se l'emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità competente dovrebbe tenere conto, tra l'altro, degli aspetti elencati nei punti da i a iii del paragrafo 84, relativi esclusivamente ai requisiti di cui al titolo III o al titolo IV, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 2023/1114 e che rientrano nell'ambito della vigilanza dell'autorità competente.
84. Gli aspetti che l'autorità competente dovrebbe considerare tra l'altro nel valutare se l'emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 sono i seguenti:
- i. la posizione patrimoniale dell'emittente: violazione dei requisiti di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
 - ii. la posizione di liquidità dell'emittente in base ai requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2023/1114 e/o della riserva di attività:
 - una violazione dei requisiti in materia di liquidità o, qualora sia soggetto all'obbligo di detenere una riserva di attività, dei requisiti relativi al livello e alla composizione della riserva di attività di cui al titolo III, capi 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/1114, compresa qualsiasi specifica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 38, paragrafo 5, e dell'articolo 45, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento, una volta applicati i pertinenti regolamenti delegati, tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione dell'emittente da parte dell'autorità competente;
 - l'incapacità di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza; e
 - il fatto di detenere una riserva di attività inferiore alle passività;

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338).

- iii. per quanto riguarda gli emittenti di ART autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, altri requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione:
- in relazione alla governance: accumulo di debolezze o carenze sostanziali in aree chiave della governance o delle funzioni di controllo interno, comprese la gestione del rischio e la gestione del rischio ITC, che da sole o insieme hanno un impatto prudenziale negativo sostanziale sull'emittente e/o sulla sua resilienza operativa; o qualsiasi altro elemento considerato rilevante dall'autorità competente;
 - carenze sostanziali che, combinate, possono avere un impatto prudenziale negativo sostanziale sull'emittente, come un'importante perdita reputazionale derivante da una mancanza di trasparenza nella conduzione dell'attività e delle operazioni o una divulgazione di informazioni incompleta/imprecisa.
85. Nel valutare l'incapacità o la probabile incapacità dell'emittente nel prossimo futuro di soddisfare i requisiti applicabili determinati anche dai fattori di cui sopra, l'autorità competente dovrebbe basare la propria determinazione anche su elementi quali, tra l'altro:
- i. significativi sviluppi negativi del contesto macroeconomico che potrebbero minacciare la posizione dell'emittente per quanto riguarda i fondi propri, i requisiti di liquidità e/o le attività a garanzia dei diritti di rimborso dei possessori di token, comprese le variazioni dei tassi di interesse rilevanti, il congelamento del mercato o la crescita economica; tali sviluppi dovrebbero influenzare in modo significativamente negativo il modello di business dell'emittente, le prospettive di redditività, la posizione di liquidità, la sostenibilità economica e la riserva di attività;
 - ii. un deterioramento significativo della percezione di un emittente da parte del mercato, ad esempio a causa di ostacoli all'accesso rapido alle attività che sono poste a garanzia dei diritti di rimborso dei possessori di token, come il deterioramento del profilo di solvibilità dell'ente creditizio che detiene i depositi dell'emittente o che fornisce servizi di custodia, o una volatilità negativa degli strumenti finanziari altamente liquidi presenti nella riserva di attività o delle attività liquide di elevata qualità che entrano nel computo del requisito relativo al coefficiente di copertura della liquidità (*liquidity coverage ratio*, LCR);
 - iii. un deterioramento significativo delle condizioni di mercato, che potrebbe portare a un eccesso di richieste simultanee di rimborso dell'ART o dell'EMT (*run*) da parte dei possessori di token, a causa, tra l'altro, di eventuali forti e/o persistenti divergenze negative tra il valore di mercato del token e il valore di mercato delle attività a cui il token è collegato, di uno shock idiosincratice relativo a specifiche attività a cui l'ART o l'EMT è collegato, di un'instabilità crescente ed elevata del mercato delle cripto-attività, dell'interconnessione tra il sistema finanziario e le attività crittografiche degli emittenti che potrebbero fungere da canale di contagio in caso di crisi (idiosincratice o a livello di mercato), o di una perdita di fiducia dei possessori di token.

86. I fattori e gli elementi elencati nei presenti orientamenti, rispettivamente nei paragrafi 84 e 85, dovrebbero essere attentamente analizzati su base globale e giustificati. L'accertamento che un emittente non sia in grado o rischi di non essere in grado di adempiere i propri obblighi dovrebbe rimanere soggetto a un giudizio esperto e non dovrebbe derivare automaticamente da nessuno degli elementi descritti nel presente documento. Questo è particolarmente vero nel caso dell'interpretazione degli elementi che possono essere interessati da fattori non direttamente legati alla situazione dell'emittente.
87. Nel determinare l'incapacità o la probabile incapacità dell'emittente di adempiere, nel prossimo futuro, i suoi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità competente dovrebbe basare la sua decisione, tra l'altro, sulla valutazione degli elementi descritti nella presente sezione e tenendo conto, eventualmente, della mancata previa attivazione delle opzioni di risanamento previste nel piano di risanamento elaborato dall'emittente a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 o dell'incapacità delle opzioni di risanamento di porre rimedio alla situazione di dissesto. Tuttavia, la previa attivazione del piano di risanamento non dovrebbe essere una condizione necessaria per l'attivazione del piano di rimborso.
88. Nella maggior parte dei casi, ci si attende che vari fattori contemplati nella presente sezione, e non uno solo, contribuiscano all'accertamento da parte dell'autorità competente che un emittente non sia in grado o rischi di non essere in grado di adempiere i propri obblighi. Tuttavia, possono presentarsi situazioni in cui il soddisfacimento di una sola condizione, a seconda della sua gravità e del relativo impatto prudenziale, sarebbe sufficiente a sostenere la decisione dell'autorità competente di attivare il piano di rimborso.

